



Allo scopo di fornire ai soci della Sezione la possibilità di praticare l'alpinismo, specie dopo la frequentazione dei corsi specifici, si propone la creazione di un Gruppo in seno alla sezione CAI Roma dedicato alla condivisione di attività di tipo alpinistico, senza scopo di formazione, per tutti i soci della sezione stessa che abbiano frequentato un corso di alpinismo o che possiedano le competenze tecnico/fisiche equivalenti.

All'interno del documento, per "CD" si intende il Consiglio Direttivo del Gruppo.

Si propone il seguente regolamento di Gruppo:

REGOLAMENTO GRUPPO ALPINISTICO CAI ROMA (GA CAI ROMA)

Titolo I - DENOMINAZIONE E FINALITÀ

Art. 1

In seno alla Sezione di Roma del Club Alpino Italiano, a norma dell'art. 49 dello Statuto Sezionale, è costituito il Gruppo Alpinistico CAI Roma (in breve GA CAI Roma).

Art. 2

Il GA CAI Roma ha lo scopo di promuovere, nell'ambito della Sezione, **la diffusione e la pratica dell'alpinismo nel rispetto delle finalità generali perseguite dal Club Alpino Italiano.**

Il Gruppo Alpinistico della Sezione di Roma avrà come scopo principale quello di diffondere la storia, la cultura, l'etica e i valori del Club Alpino Italiano in riferimento particolare all'Articolo 1 dello Statuto Nazionale, ma anche quello di salvaguardare l'alpinismo come inteso dall'UNESCO, ovvero bene immateriale dell'Umanità.

Il Gruppo Alpinistico promuoverà principalmente attività alpinistiche su roccia, neve e ghiaccio, nell'ambito della Sezione CAI di Roma, allo scopo di farne crescere il numero dei soci praticanti, nel più consapevole spirito di mutua condivisione delle esperienze, con lo scopo dichiarato di attivare un circolo virtuoso di interscambio gratuito delle esperienze di cui ognuno si farà latore. Ciò verrà conseguito attraverso una prospettiva interdisciplinare che persegua la perfetta integrazione tra elementi di conoscenza tecnici e culturali, con particolare riferimento alla Geografia delle Montagne, alla Storia dell'Alpinismo, alla Letteratura dell'Alpinismo e alla conoscenza degli aspetti naturalistici, strettamente collegati all'ambiente montano.

Il Gruppo Alpinistico può collaborare allo svolgimento delle attività sociali della Sezione con lo scopo prioritario di far maturare la piena consapevolezza del muoversi in montagna sul terreno alpinistico. A tal fine, sarà fondamentale perseguire all'interno del Gruppo Alpinistico la pratica continuata delle norme di sicurezza in attività alpinistiche, nonché le conoscenze ed i comportamenti da adottare per frequentare l'ambiente montano, ma soprattutto creare le

condizioni che favoriscano la crescita alpinistica dei propri membri, indirizzandoli, ove necessario, ai canali istituzionali di formazione offerti dal CAI.

Il Gruppo Alpinistico non svolgerà attività di formazione e non rilascerà attestati di nessun genere ed opera con le stesse modalità, senza alcuno scopo di lucro, degli altri gruppi.

Art. 3

Il GA CAI Roma non ha patrimonio proprio. I suoi beni sono di proprietà della Sezione e sono soggetti al controllo dei Revisori dei Conti. Le spese per le attività e per il materiale sono sostenute dal Gruppo utilizzando un fondo costituito dai contributi dei soci, della Sezione e di altri enti o persone. L'amministrazione viene regolata dalle norme contabili stabilite dal Consiglio Direttivo della Sezione. Il Gruppo Alpinistico ha sede e recapito presso la sede della Sezione di Roma del CAI.

Art.4

Il GA CAI Roma ha autonomia tecnico-organizzativa nei confronti della Sezione. Può avvalersi della collaborazione di tutte le altre strutture sezionali ed a sua volta si impegna a collaborare con le stesse.

Titolo II - I SOCI

Art.5

Possono essere soci del Gruppo **tutti gli iscritti maggiorenni del Club Alpino Italiano** in regola con il pagamento della quota annuale, previa approvazione da parte del Consiglio Direttivo del Gruppo, al quale dovrà essere presentata la richiesta di adesione per iscritto (anche email).

Requisiti per l'ammissione (alternativi):

- essere titolato CAI (SEZ, INA, IAL, INASA, ISA, CNSAS);
- aver frequentato con successo un corso di arrampicata libera o di alpinismo presso una Scuola di Alpinismo CAI, di cui sarà necessario fornire certificazione;
- possedere consolidata esperienza alpinistica e/o di arrampicata libera.

Nell'ultimo caso, l'ammissione al gruppo potrebbe essere subordinata ad una prova pratica. In ogni caso, **la decisione circa l'ammissione è insindacabile**; nel caso di diniego, una nuova domanda non potrà essere inviata prima di un anno.

I soci sono tenuti al versamento di una quota annuale come iscrizione al Gruppo, il cui ammontare è stabilito annualmente dall'Assemblea.

Una volta ammessi come soci, i membri del Gruppo hanno il diritto di:

- a) partecipare a tutte le iniziative non alpinistiche promosse dal Gruppo;
- b) partecipare attivamente alle riunioni del Gruppo;
- c) partecipare alle uscite alpinistiche del Gruppo, previa valutazione del CD, tenuto conto della difficoltà dell'uscita, del numero di partecipanti complessivi, e dei rapporti di cordata.

L'ammissione al gruppo implica l'accettazione del Regolamento Uscite del Gruppo Alpinistico. L'iscrizione al gruppo ha validità nell'anno solare e termina il 31 dicembre. L'Assemblea dei soci si riunisce in via ordinaria ogni 6 mesi per:

- stabilire le quote annuali ed approvare i bilanci preventivi e consuntivi del gruppo;
- eleggere (ogni 3 anni) il direttivo del gruppo;
- deliberare su ogni altra questione che venga inserita nell'ordine del giorno dal consiglio direttivo o su proposta di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto;

- deliberare lo scioglimento del gruppo, in questo caso con la maggioranza qualificata di almeno 2/3 dei componenti dell'assemblea .

Su richiesta di almeno un terzo dei soci può riunirsi in via straordinaria.

Le assemblee dei soci del gruppo devono essere convocate dal presidente con almeno 15gg di anticipo.

Il socio può essere espulso dal Gruppo su deliberazione del CD.

Titolo III – IL PRESIDENTE E IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.6

Può essere eletto presidente del gruppo un socio del gruppo iscritto da almeno due anni nella sezione di Roma del CAI (24 mesi continuativi).

La carica del presidente dura 3 anni e termina insieme col direttivo sezionale.

Un presidente non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.

Il presidente ha il compito di:

- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo e di stilarne l'ordine del giorno;
- gestire, con l'aiuto dei consiglieri, l'ordinaria amministrazione, avvalendosi eventualmente di un tesoriere/contabile e di un magazziniere che operano su sue direttive e sotto la sua responsabilità. Tali figure sono nominate dal presidente e sono scelte tra i soci del gruppo, anche al di fuori del direttivo;
- essere portavoce presso il direttivo della Sezione delle questioni riguardanti il Gruppo. - informare al termine di ogni anno i soci e il direttivo sezionale sulle attività svolte e sulla contabilità del gruppo;

Il presidente è inoltre responsabile (su delega del Presidente Sezionale che ne è il responsabile legale e proprietario) dei contenuti del sito web www.cairoma.net riguardanti il GA CAI Roma. Il presidente è eletto dal consiglio direttivo nella sua prima seduta e la sua nomina è ratificata dal CD sezionale.

Art.7

Il Consiglio Direttivo del GA CAI Roma è composto dal presidente e 2 consiglieri eletti tra i soci del gruppo dall'Assemblea dei soci del gruppo ogni tre anni e decade insieme col direttivo sezionale.

Il Consiglio Direttivo del GA CAI Roma si riunisce di norma ogni 6 mesi, convocato con almeno 8gg di anticipo dal presidente o più spesso se richiesto da almeno 2 consiglieri o dal presidente stesso. Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità il voto del presidente o di chi presiede vale doppio.

Il Consiglio Direttivo nella sua prima seduta elegge il presidente, il vicepresidente e il segretario. Quest'ultimo può essere anche esterno al direttivo e, in questo caso, non ha diritto di voto.

Art.8

Compiti del Consiglio Direttivo

- 1) Realizzare e promuovere le attività del Gruppo;
- 2) Rendere esecutive le delibere approvate dall'Assemblea;
- 3) Curare la contabilità del Gruppo, con facoltà di deliberare l'acquisto di materiale utile e necessario per lo svolgimento delle attività;
- 4) Predisporre la contabilità e le relazioni da sottoporre all'Assemblea e al Consiglio Direttivo della Sezione;
- 5) Promuovere il Gruppo utilizzando gli strumenti messi a disposizione dalla sezione CAI di Roma, inclusi sito web, newsletter, pubblicazioni, social network, etc.
- 6) Esercitare ogni altra facoltà organizzativa e amministrativa del gruppo.

Art.9

Elezioni del Consiglio Direttivo

L'assemblea dei soci del gruppo fissa la data e il luogo delle elezioni (Il consiglio direttivo del gruppo si insedia insieme al Direttivo Sezionale il quale dovrà ricevere dal gruppo il verbale relativo alle votazioni entro e non oltre 2 mesi dalla data di insediamento). Nomina il comitato elettorale, composto da almeno 2 soci, che si dovrà occupare di raccogliere le candidature, verificarne la validità e preparare una lista unica di candidati. Il Comitato elettorale si occuperà inoltre delle operazioni di voto e di scrutinio, proclamando i vincitori mediante verbale.

Sono eleggibili tutti i soci del CAI di Roma iscritti al GA CAI Roma.

Il socio ha diritto di indicare (tra i soci candidati e con scheda a voto segreto) un massimo di 3 preferenze come consiglieri.

A parità di voti verrà data precedenza a chi è in possesso di maggiore anzianità (continuativa) di iscrizione al GA CAI Roma.

La nomina del Consiglio Direttivo del GA CAI Roma deve essere ratificata dal Consiglio Direttivo Sezionale.

TITOLO IV SANZIONI

Art 10

L'inosservanza delle norme qui indicate comporta le seguenti sanzioni in ordine di gravità crescente:

- a) richiamo verbale (o per via telematica ma con carattere ufficioso) da parte del presidente;
- b) richiamo scritto ufficiale da parte del presidente del GA CAI Roma;
- c) richiamo scritto del presidente della Sezione;
- d) sospensione dalle attività del Gruppo per tre, sei o dodici mesi, deliberata dal CD sezionale anche su proposta del presidente del GA CAI Roma;
- e) espulsione dal Gruppo decisa dal CD sezionale anche su proposta del direttivo del GA CAI Roma.

Art.11

Il Gruppo può essere commissariato per gravi motivi da parte del CD sezionale.

Art. 12

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento allo statuto ed ai regolamenti sovra ordinati.

TITOLO V USCITE ALPINISTICHE

Art. 13

Il GA è autonomo rispetto alla Sezione di Roma per quanto riguarda l'attività in ambiente.

Art. 14

Le uscite verranno proposte ai soci del Gruppo da parte del CD; la partecipazione all'uscita verrà valutata da quest'ultimo considerando la difficoltà della stessa e dei rapporti di cordata.

Art. 15

Considerato che le attività verranno svolte senza copertura assicurativa per attività sociale, i soci che lo ritengono opportuno dovranno essere muniti di copertura integrativa per attività personale.